



COMUNE DI OLIENA
- Provincia di Nuoro -

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 26 del 08/07/2008 -

- Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° ____ del _____

SOMMARIO

CAPO I NORME GENERALI	2
Art. 1 Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 Competenze	4
Art. 3 Gestione del servizio	5
Art. 4 Responsabilità	5
Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento	5
Art. 6 Atti a disposizione del pubblico	6
CAPO II FERETRI	7
Art. 7 Feretri.....	7
Art. 8 Camera mortuaria	7
CAPO III TRASPORTI FUNEBRI	8
Art. 9 Disciplina del trasporto dei cadaveri.....	8
Art. 10 Trasporti funebri	8
Art. 11 Esercizio dei trasporti funebri	8
Art. 12 Trasporti funebri gratuiti.....	9
Art. 13 Condotta professionale	9
Art. 14 Consistenza dei servizi.....	9
Art. 15 Recupero salme	9
Art. 16 Caratteristiche dei veicoli.....	9
Art. 17 Delle imprese di onoranze funebri.....	10
Art. 18 Facoltà di disporre della salma e dei funerali	10
Art. 19 Vigilanza per il trasporto dei cadaveri.....	10
Art. 20 Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione	10
Art. 21 Modalità dei trasporti.....	10
Art. 22 Religiosi.....	11
Art. 23 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione	11
Art. 24 Trasporti per l'estero o dall'estero	11
Art. 25 Trasporto di ceneri e resti	12
Art. 26 Trasporti in luogo diverso dal Cimitero	12
Art. 27 Trasporto e sepoltura di parti anatomiche.....	12
Art. 28 Percorsi dei trasporti funebri	12
Art. 29 Luogo e modalità di soste intermedie.....	12
CAPO IV POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI	14
Art. 30 Ammissione nel cimitero comunale	14
Art. 31 Custodia del cimitero.	14
Art. 32 Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri	16
Art. 33 Sepoltura nei giorni festivi.	16
Art. 34 Divieti di ingresso nel cimitero.....	16
Art. 35 Comportamenti vietati all'interno del cimitero	17
Art. 36 Riti religiosi all'interno del cimitero	17
Art. 37 Circolazione dei veicoli	17
Art. 38 Lavori nel cimitero.....	17
Art. 39 Coltivazione di fiori ed arbusti	18
CAPO V DELLE SEPOLTURE	19
Art. 40 Disposizioni generali	19
Art. 41 Piano Regolatore Cimiteriale.....	19
Art. 42 Sepulture	20
Art. 43 Uso delle sepolture private	20
Art. 44 Manutenzione	21

Art. 45 Inumazioni e tumulazioni - Normativa	21
Art. 46 Inumazioni	21
Art. 47 Cippo provvisorio.....	21
Art. 48 Oneri.....	22
Art. 49 Sepolture per tumulazione	22
Art. 50 Ricongiungimenti di salme	22
Art. 51 Tumulazione di ceneri e resti mortali	23
CAPO VI LA CREMAZIONE	24
Art. 52 Normativa	24
Art. 53 Cremazione	24
Art. 54 Urne cinerarie.....	24
Art. 55 Affidamento delle ceneri.....	24
CAPO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	25
Art. 56 Esumazioni ed estumulazioni – Normativa.	25
Art. 57 Esumazioni ordinarie.....	25
Art. 58 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	25
Art. 59 Esumazione straordinaria	26
Art. 60 Estumulazioni.....	26
Art. 61 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....	27
Art. 62 Epigrafi	27
Art. 63 Verbale delle operazioni	28
Art. 64 Disponibilità dei materiali	28
Art. 65 Rifiuti da esumazione ed estumulazione (art.12 DPR 254/2003)	28
Art. 66 Manutenzione dei loculi, edicole, monumenti, lotti di terreno	29
Art. 67 Tumulazione provvisoria.....	29
Art. 68 Trasferimenti da altri cimiteri	29
CAPO VIII DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	30
Art. 69 Assegnazione di aree o manufatti	30
Art. 70 Esercizio dei diritti	30
Art. 71 Concessionari.....	31
Art. 72 Assegnazione di loculi comunali	31
Art. 73 Durata della concessione	31
Art. 74 Modalità di concessione del loculo.....	32
Art. 75 Concessione cimiteriale di cosa futura	33
Art. 76 Scadenza delle concessioni	33
Art. 77 Rinunce	34
Art. 78 Subentri.....	34
Art. 79 Revoca	35
Art. 80 Decadenza	35
Art. 81 Provvedimenti conseguenti la decadenza.....	35
Art. 82 Estinzione	36
CAPO IX SEPOLTURE DI FAMIGLIA	37
Art. 83 Tipi di concessione	37
Art. 84 Costruzione dell’opera - Termini	37
Art. 85 Revoca della concessione di lotto cimiteriali	37
CAPO X DISPOSIZIONI FINALI.....	39
Art. 86 Compiti del Dirigente	39
Art. 87 Attività soggette a tariffa.....	39
Art. 88 Sanzioni.....	40
Art. 89 Disposizioni finali	40

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI° del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, al D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alle Pubbliche Amministrazioni interessate, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelle sulla destinazione e trattamento delle salme o parti di esse, sui trasporti funebri, sulla gestione e custodia del cimitero e dei locali annessi, sulle concessioni di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in generale, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Il regolamento integra e richiama le norme e le circolari sottoelencate:

- D.P.R. 10/09/1990 n° 285 “*Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria*”;
- Circolare Ministero Sanità 24/06/1993 n° 24;
- Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27/07/1934 n°1265 e successive modifiche ed integrazioni;
- Regio decreto 9/07/1939 n°1238 (*sull’ordinamento dello stato civile e successive modifiche ed integrazioni*);
- Legge 30 Marzo 2001, n° 130 (*Disposizioni in materia di cremazione e disposizione delle ceneri*);
- D.P.R. 03/11/2000 n° 396 (*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile*);
- Legge 28/02/2001 n° 26 di conversione del D.L. 392/2000;

I Cimiteri sono considerati Demanio Pubblico e pertanto soggetti alla specifica normativa di riferimento del Codice Civile.

Art. 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune, ed avvalendosi del competente Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale

Gli atti di gestione che il D.P.R. 285/90 attribuisce al Sindaco, s’intendono competere di diritto ai responsabili del Servizio.

Le funzioni e l’organizzazione degli uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria e di attività comunque connesse ai cimiteri sono determinate con il presente Regolamento ed in aderenza ai principi contenuti nello Statuto Comunale.

Indicativamente, senza che ciò possa costituire alcun limite al Regolamento suddetto, vengono individuate nel Servizio Cimiteriale e nel Servizio di Stato Civile le unità organizzative che provvederanno agli adempimenti amministrativi in materia di Trasporti Funebri, Polizia Mortuaria e Cimiteriale, mentre alla gestione dei cimiteri, alla loro custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti provvede l’Ufficio Tecnico Comunale.

Spetta ai responsabili dei servizi amministrativi e tecnici l’adozione di tutti gli atti loro attribuiti dal presente Regolamento, come il rilascio di concessioni, autorizzazioni, stipula di contratti e la gestione dei servizi.

1. Sono compiti amministrativi la tenuta dei registri, il rilascio di concessioni per tutte le sepolture, l'aggiornamento dell'anagrafe delle concessioni cimiteriali, l'elaborazione di statistiche, il rilascio di tutte le autorizzazioni al trasporto ed al ricevimento delle salme che il D.P.R. 285/90 attribuisce al Sindaco.

Il Servizio di cui sopra assicura inoltre l'assolvimento dei seguenti compiti:

a) avverte, per quanto possibile, con comunicazione personale i familiari dei defunti le cui salme devono essere esumate ed estumulate;

b) redige ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo per ogni cimitero e ne cura l'affissione nel medesimo cimitero, nei giorni compresi fra l'ultimo sabato di ottobre ed il 10 novembre.

2. Spetta al responsabile del servizio tecnico l'ordinaria manutenzione e l'arredo dei cimiteri, la loro custodia e pulizia, la direzione di tutte le operazioni connesse alle inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, la gestione dei mezzi e delle attrezzature.

Art. 3

Gestione del servizio

I Comuni, singoli o associati, provvedono ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad essi spettanti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria). La gestione dei servizi pubblici, in ambito necroscopico e cimiteriale, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgvo 267/2000.

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali vigila la ASL competente per territorio con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

Art. 4

Responsabilità

L'Ordine e la vigilanza dei Cimiteri spettano al Sindaco.

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 5

Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) La visita necroscopica
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;

- e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;
- f) La dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- g) L'uso delle celle frigorifere o dell'obitorio presso il deposito di osservazione;
- h) interventi a carattere eccezionale in caso di epidemie previa ordinanza dell'Autorità Sanitaria Locale;
- i) interventi a carattere eccezionale in caso di calamità su ordinanza dell'Autorità Competente.

Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite a cura dell'Amministrazione comunale, previo pagamento delle tariffe vigenti di cui all'art. 87 del presente Regolamento.

L'adeguamento delle tariffe è di competenza della Giunta Comunale.

Art. 6

Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 10 settembre 1990 n. 285 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura ;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO II FERETRI

Art. 7 **Feretri**

In merito alle disposizioni e alle prescrizioni riguardanti i tipi di feretri si rimanda a quanto previsto dal D.P.R. n. 285/1990.

La chiusura del feretro inclusa la saldatura della cassa di zinco deve essere eseguita su disposizione dei familiari ed a termini di Legge, dai necrofori addetti.

I feretri anche quelli provenienti da altri comuni o dall'estero, una volta chiusi non possono essere riaperti, tranne i casi in cui si debba provvedere al taglio della cassa metallica interna onde consentire la mineralizzazione della salma se destinata a sepoltura in terra.

Nel caso lo zinco sia esterno alla cassa di legno, si dovrà rimuovere l'intero involucro. Durante l'esecuzione dei lavori di cui sopra è ammessa unicamente la presenza dei familiari. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato.

Art. 8 **Camera mortuaria**

E' consentita l'assistenza ai feretri provvisoriamente deposti nella camera mortuaria da parte dei familiari, limitatamente all'orario di apertura della stessa, coincidente di norma con l'orario di apertura degli impianti cimiteriali.

La sosta dei feretri in transito può essere consentita, a richiesta dei familiari o dell'incaricato del trasporto per il tempo necessario alla definizione dell'iter amministrativo di individuazione della sepoltura ed in ogni caso per un periodo massimo non superiore a giorni 2. In tali casi il feretro viene depositato nella camera mortuaria del cimitero. Trascorso inutilmente tale termine, la salma sarà d'ufficio tralata in campo comune.

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 9

Disciplina del trasporto dei cadaveri

Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, oltre all'art. 8 della circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n°24 ed all'art.9 della circolare SEFIT 9/01/2002 n°4603.

Art. 10

Trasporti funebri

Costituisce trasporto funebre il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il feretro contenente la salma è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 11

Esercizio dei trasporti funebri

In virtù dell'art. 19 del D.P.R. n. 285/1990, il Comune di Oliena rinuncia al diritto di privativa e consente che l'esercizio del trasporto funebre nel territorio comunale possa essere effettuato dalle imprese di onoranze funebri che, anche in forma associata, risultino in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti.

Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 285/90 previo pagamento del diritto fisso stabilito ai sensi dell'art. 19 comma 2 del medesimo decreto.

L'amministrazione comunale, date le caratteristiche di servizio pubblico, in base alla propria potestà amministrativa e regolamentare esercita il controllo e stabilisce la disciplina del servizio di trasporto funebre.

L'Amministrazione comunale può, in qualsiasi momento, date le caratteristiche di servizio pubblico, assumerne direttamente o indirettamente l'esercizio, anche con diritto di privativa, come previsto dal R.D. 15/10/1925, n. 2578, dal D.P.R. 4/10/1986, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12

Trasporti funebri gratuiti

Sono gratuiti e quindi a carico del Comune i trasporti di salme di persone di comprovata povertà e quando non esistono familiari che possono essere tenuti al pagamento. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dall'Assessorato ai Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte in merito alla situazione economica degli interessati. Il richiedente sottoscriverà una dichiarazione in sostituzione dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed in caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante verrà punito ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R.

Art. 13

Condotta professionale

Solo i responsabili delle Imprese di onoranze funebri, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato possono trattare con gli interessati per presentare i propri servizi.

E' vietato utilizzare personale estraneo all'Impresa e corrispondere mance e compensi a terzi affinché procaccino servizi.

Art. 14

Consistenza dei servizi

I trasporti devono essere eseguiti con l'ordine, le modalità e l'orario che sono prescritti dal Sindaco e di volta in volta autorizzati dall'Ufficio comunale preposto al servizio, nonché dalle disposizioni circa i percorsi e le soste da effettuarsi da parte dell'impresa durante i trasporti funebri, previste dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 15

Recupero salme

Per quanto riguarda il servizio di recupero salme, l'Impresa autorizzata ha l'obbligo di effettuare, anche su semplice ordine dell'autorità di polizia e secondo la turnazione stabilita dall'ufficio preposto, compresi tutti i giorni festivi, la rimozione ed il trasporto, dal luogo del decesso o del rinvenimento al deposito di osservazione o all'obitorio, delle salme, o di loro parti, di persone decedute nella pubblica via od in luogo pubblico oppure in abitazioni o in qualsiasi altro tipo di locale inadatto a mantenerle per il prescritto periodo di osservazione.

Art. 16

Caratteristiche dei veicoli

Tutti gli automezzi impiegati nel servizio devono essere conformi alle norme sulla circolazione stradale.

I veicoli impiegati per i trasporti di salme devono essere, per struttura e per manutenzione, strettamente conformi alle norme di polizia mortuaria. In particolare, devono essere riconosciuti idonei dalla A.S.L. competente, prima di essere posti in servizio ed in periodiche visite annuali, come stabilito dall'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990.

Inoltre, devono essere dotate di dispositivi atti a consentire senza inconvenienti la massima riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste.

Art. 17

Delle imprese di onoranze funebri

Le imprese funebri che hanno la sede principale nel comune di Oliena dovranno garantire il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità Giudiziaria o per esigenze igienico - sanitarie.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salma di militari eseguiti dalle Autorità militari con mezzo proprio, come previsto dall'art. 19 D.P.R. 285/90;

Art. 18

Facoltà di disporre della salma e dei funerali

Il trasporto funebre sarà autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.

In assenza di disposizione testamentaria la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dal più anziano di essi.

L'ordine suesposto troverà applicazione in tutti i rapporti successivi (inumazione, tumulazione, epigrafi ecc.).

Le spese per il trasporto della salma e le onoranze sono a totale carico dei privati.

Art. 19

Vigilanza per il trasporto dei cadaveri

Il Responsabile del Servizio di Stato Civile o suo delegato, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere, prevista dall'art. 23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, ne darà notizia alla polizia municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

Art. 20

Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione

Su richiesta scritta di un familiare, il Responsabile del Servizio di Stato Civile può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune dal locale di osservazione di cui all'art.12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese onoranze funebri.

Il trasporto può avere luogo dopo la visita necroscopica, previo parere della A.S.L. competente per territorio.

Art. 21

Modalità dei trasporti

I servizi di trasporto funebre delle salme, feti e parti di cadavere,devono essere eseguiti con i carri funebri chiusi di cui art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di cassette ossario, di urne cinerarie. In questi casi il trasporto può essere eseguito con vettura privata chiusa, previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 285/90, da richiedersi presso gli uffici del Servizio di Stato Civile.

Di norma e salvo diversa futura disposizione, la movimentazione dei feretri relativa ai defunti da seppellire all'interno del cimitero, avviene a cura dei necrofori o affossatori comunali.

Art. 22 **Religiosi**

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 23 **Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato dell'Agenzia Funebre, il quale deve essere munito di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, lo stesso deve essere munito di ulteriori autorizzazioni in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegna il feretro e i documenti al personale preposto presso il cimitero. Tutti i trasporti devono essere effettuati, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre autorizzato preventivamente.

Il trasporto di salme presso il cimitero di altro Comune è autorizzato dal Comune ove è avvenuto il decesso, a seguito di domanda degli interessati

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati;

In caso di arrivo o di partenza della salma con sosta, limitata alla celebrazione di culto ammesso dallo Stato, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente dagli incaricati, con lo stesso carro funebre.

L'autorizzazione al trasporto e seppellimento di persone morte a causa di malattie infettive, viene concessa nel rispetto delle norme prescritte dal D.P.R. 285/90.

Il trasporto di una salma da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati, con unico provvedimento rilasciato dal Servizio di Stato Civile ove è avvenuto il decesso.

Art. 24 **Trasporti per l'estero o dall'estero**

Il trasporto di salme per e dall'estero è regolamentato dalla legge conformemente alle convenzioni internazionali vigenti. Per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni prescritte dal D.P.R. 285/1990 ed in conformità alla convenzioni internazionali vigenti.

Art. 25

Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune o per uno stato estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere preventivamente autorizzato dal Servizio di Stato Civile ed in questo caso non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme.

Per poter essere trasportati, le ossa umane e i resti mortali assimilabili, devono essere raccolti in una cassetta di zinco, corrispondente ai requisiti costruttivi e strutturali di legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome, cognome e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento dei resti.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema e le stesse devono essere fabbricate con materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e all'esterno deve essere indicato il nome e cognome, la data di nascita e quella di morte.

Art. 26

Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

In caso di decesso di persone che abbiano rilevanza a livello cittadino o nazionale, le cui esequie rivestono particolare importanza e grande concorso di pubblico, ove la salma si trovi nella propria abitazione ovvero presso ospedale, istituto, albergo, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL, il Responsabile del Servizio di Stato Civile può autorizzare il trasporto in un luogo diverso, ove sia possibile rendere speciali onoranze.

Art. 27

Trasporto e sepoltura di parti anatomiche

Il trasporto e sepoltura di parti anatomiche riconoscibili e risultanti da amputazioni, di feti e di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane, avverrà a cura della struttura sanitaria che ha curato l'intervento, con oneri a proprio carico ai sensi del D.P.R. 254/2003.

Art. 28

Percorsi dei trasporti funebri

I cortei funebri devono seguire la via più breve dal luogo del decesso o di deposito della salma, alla chiesa o tempio per il tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso e quindi al cimitero di destinazione nell'ambito del Comune.

In casi particolari, a richiesta dei familiari e con l'autorizzazione del Dirigente responsabile, possono essere effettuati percorsi diversi.

Nel caso si possa presumere la partecipazione alle esequie di un sostenuto numero di persone il Responsabile del Servizio di Stato Civile potrà prendere accordi con il Comando della Polizia Urbana per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 29

Luogo e modalità di soste intermedie

Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre il Sindaco o suo delegato, sentito il Comando di Polizia Municipale, può consentire soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri nel rispetto della volontà dello stesso o dei familiari.

Il tempo previsto per ogni funerale è di norma di un'ora e mezza.

CAPO IV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 30

Ammissione nel cimitero comunale

Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite le salme o le ceneri di persone decedute e non ancora sepolte, senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, a condizione che si tratti di:

1. salme di persone morte nel territorio del Comune di OLIENA, qualunque ne fosse, in vita, la residenza, salvo richiesta di altre destinazioni;
2. salme di persone morte fuori del Comune di OLIENA ma aventi in esso, in vita, la residenza;
3. salme di persone morte in case di riposo o in altri istituti, dove, per legge, avevano la residenza, ma aventi antecedentemente la residenza nel Comune di OLIENA;
4. salme di persone non residenti in vita nel Comune di OLIENA e morte fuori di esso ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del comune medesimo;
5. i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. n° 285/90;
6. i resti mortali delle persone sopraelencate;
7. i cadaveri delle persone che durante la loro vita hanno avuto nel Comune di OLIENA la residenza anagrafica;
8. gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune;

Possono essere inoltre accolti i resti mortali e le ceneri provenienti da altri comuni compatibilmente con la disponibilità di loculi ossario.

Art. 31

Custodia del cimitero.

Il personale addetto alla custodia del cimitero è responsabile in via generale della manutenzione del cimitero nonché dei servizi che in esso si svolgono ed in particolare:

- a) per ogni salma ricevuta ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata all'Ufficiale dello Stato Civile nonché l'autorizzazione del Sindaco al trasporto che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
- b) provvede alle operazioni di inumazione e/o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa;
- c) verifica che la cassa corrisponda ai requisiti di legge a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali impartite in merito dalle Autorità competenti;
- d) iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/90, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti mortali o ceneri; tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere esibito ad ogni richiesta degli Organi di Controllo; uno dei due esemplari, ad ogni fine anno,

deve essere consegnato all'archivio comunale, rimanendo l'altra copia presso il servizio di custodia;

- e) cura l'apposizione dei cippi regolamentari distintivi delle fosse di inumazione;
- f) esegue gli scavi delle fosse e provvede sia alle inumazioni che alle tumulazioni;
- g) effettua le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, la traslazione delle salme, la riduzione dei resti mortali, regolati dal Responsabile del Servizio Tecnico e nel rispetto delle prescrizioni dei capi XIV-XV-XVII del D.P.R. 285/90, redigendo, ad ogni operazione, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- h) presenza a quelle straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, redigendo, ogni volta, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
- i) verifica che la traslazione delle salme, autorizzate dal Sindaco, avvenga nel rispetto dell'art. 88 n. 2 del D.P.R. nr. 285/90, o provvedendo direttamente, se le richieste sono relative allo stesso Cimitero;
- j) sorveglia che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
- k) controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private dai concessionari;
- l) provvede all'apertura e chiusura del cimitero secondo l'orario stabilito dall'Amministrazione Comunale; le operazioni di chiusura del cimitero dovranno essere precedute da idonea segnalazione acustica e da un sopralluogo tale da accertare la non presenza di persone all'interno del cimitero fino a 30 minuti dopo l'orario di chiusura previsto.
- m) durante l'orario di apertura al pubblico, sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
- n) vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri od ogni altro intervento di privati nei cimiteri, siano debitamente autorizzati;
- o) essendo responsabile del buon andamento dei cimiteri, è tenuto a prendere tutte le iniziative necessarie per la esecuzione del presente regolamento;
- p) è tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinategli dalle Autorità;
- q) garantisce la pulizia dei locali dei cimiteri, nei campi di inumazione e nei rispettivi vialetti. Mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;
- r) provvede alla manutenzione e conservazione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- s) non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di nessun genere per i servizi cimiteriali;
- t) svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento dei cimiteri;

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni arrecati durante le operazioni di smontaggio lapidi per tumulazione, estumulazioni ed esumazioni.

Art. 32

Obblighi e divieti per il personale dei Cimiteri

Il personale del cimitero è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare a chiunque acceda al cimitero. In particolare è tenuto:

- a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, durante l'orario di lavoro;
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Art. 33

Sepoltura nei giorni festivi.

E' consentita la sepoltura dei feretri anche nei giorni festivi previo avviso al personale addetto.

Art. 34

Divieti di ingresso nel cimitero

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- ai minori di anni 10 non accompagnati da persone adulte;
- alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 35

Comportamenti vietati all'interno del cimitero

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo ed in particolare:

- fumare, consumare cibi, correre, fare chiasso, cantare;
- introdurre armi, cani o altri animali;
- toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ricordi, ornamenti e lapidi;
- buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare i visitatori, distribuire carte e volantini; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che lavorano nel cimitero;
- prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
- effettuare delle iscrizioni sulle tombe altrui senza l'autorizzazione del concessionario;
- commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati;
- accedere all'interno del cimitero con veicoli di qualsiasi genere a motore o con mezzi meccanici; l'accesso con autoveicoli può essere concesso previa autorizzazione del Responsabile del Settore Tecnico per persone impossibilitate a deambulare regolarmente previa apposita certificazione medica.

Art. 36

Riti religiosi all'interno del cimitero

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni all'interno dei Cimiteri Comunali devono essere preventivamente autorizzate dal Sindaco o dal Funzionario Responsabile.

Art. 37

Circolazione dei veicoli

All'interno dei cimiteri è vietata la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto dei segni funebri e di materiali da utilizzare nei cimiteri.

Agli automezzi adibiti al trasporto dei materiali è consentito l'ingresso nei soli giorni feriali e devono avere dimensioni tali da non arrecare danno alle sepolture, ai monumenti, ai cordoni, alle cunette, ai viali, alle piantagioni.

Tali automezzi possono circolare secondo gli orari ed i percorsi stabiliti e sostare nei cimiteri il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.

Art. 38

Lavori nel cimitero

All'interno del cimitero è vietata la lavorazione dei materiali, questi devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata.

Si fa eccezione per i tagli, le connessioni delle pietre, le iscrizioni su lapidi e monumenti già in opera e quant'altro l'ufficio competente riconosca indispensabile eseguirsi in loco.

E' vietata l'esecuzione di qualsiasi opera nei giorni festivi.

I materiali di risulta, provenienti dai suddetti lavori dovranno essere sollecitamente asportati dai cimiteri a cura e spese dell'esecutore dei lavori mentre la terra provenienti dagli scavi dovrà essere ammucchiata nei luoghi e nei modi che saranno indicati dagli uffici tecnici comunali.

Art. 39

Coltivazione di fiori ed arbusti

Sulle sepolture individuali o nelle tombe di famiglia è consentita la coltivazione o la collocazione di fiori e arbusti purché questi siano convenientemente mantenuti e non arrechino danno allo spazio destinato ad altra sepoltura.

Sono consentite apposizioni di vasellami e arredi funerari esclusivamente sulle soglie dei loculi, essendo proibita la loro collocazione presso aree e suoli destinati al transito dei visitatori.

CAPO V DELLE SEPOLTURE

Art. 40

Disposizioni generali

La localizzazione del cimitero, il suo inserimento nel contesto urbano e l'ambito della zona di rispetto sono stabiliti con lo strumento urbanistico generale.

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere destinate a sepolture private, individuali, familiari e/o per collettività, ai sensi e nei limiti di cui all' art. 90 e seguenti del DPR 285/90.

La distribuzione interna delle superfici dei cimiteri è stabilita, per ogni cimitero, con un distinto piano regolatore, approvato dal Consiglio comunale. Il piano regolatore è costituito di una planimetria, redatta ai sensi del D.P.R. 285/90 e di un apparato normativo.

L'apparato normativo del Piano regolatore detta norme intese a preservare le caratteristiche e l'omogeneità architettonica del Cimitero. Per le sepolture private l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del citato DPR 285/90 e dal successivo art. 36 .

Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale valgono le norme del presente Regolamento.

Art. 41

Piano Regolatore Cimiteriale

Entro **1 anno** dalla entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni, ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 285/90..

Nella elaborazione del Piano il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:

- a) dell'andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale delle inumazioni, tumulazioni, cremazioni.
- f) Delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione e il restauro;

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 10/09/1990, n° 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a

motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il Piano Regolatore Cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Almeno ogni 10 anni il Comune è tenuto a revisionare il Piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Art. 42 **Sepolture**

Nel cimitero comunale di Oliena esistono i seguenti tipi di sepoltura:

A) campi destinati all'inumazione;

B) sepolture private a pagamento, mediante la concessione del diritto d'uso, a tempo determinato, di:

- loculi comunali per tumulazioni individuali;
- cellette comunali per contenere urne cinerarie ovvero cassette di resti mortali
- provenienti da estumulazione o esumazione;
- aree per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione (tombe di famiglia);

Le sepolture di cui alla lettera B) del presente articolo sono una concessione amministrativa attraverso la quale il Comune concede al privato l'uso, per un periodo determinato, eventualmente rinnovabile alla scadenza, di quanto espressamente indicato nel riferimento sopra riportato.

Il diritto d'uso delle sepolture private, consiste in una concessione amministrativa su bene pubblico soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Art. 43 **Uso delle sepolture private**

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia (da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterale ampliata agli affini, fino al sesto grado), salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro;

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione (vedi art. 93 comma 1 D.P.R. 285/90);

Per i collaterali la sepoltura deve essere autorizzata volta per volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 al servizio di polizia mortuaria, che qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta ;

I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla dichiarazione fatta con la stessa procedura di cui al comma precedente;

Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti;

Il concessionario di area può usare della stessa concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Art. 44 **Manutenzione**

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, sia sulle parti strutturali sia sugli impianti, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Nelle sepolture private costruite dal Comune inserite in struttura a colombaio o in loro adiacenza, l'ente provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti strutturali principali.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti

Art. 45 **Inumazioni e tumulazioni - Normativa**

Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al Capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, e dalla circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998 n°10 (art.7) e del D.P.R. 03/11/2000 n° 396 (art.74).

Art. 46 **Inumazioni**

Le sepolture per inumazione sono effettuate in campo comune e assegnate ogniqualvolta non sia richiesta altra sepoltura. Le sepolture per inumazione hanno una durata di 10 anni

Ogni sepoltura è eseguita a norma degli artt. 70 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Le inumazioni e le tumulazioni sono di norma eseguite immediatamente dopo la consegna dei feretri al personale addetto.

Tuttavia, per esigenze particolari e su richiesta scritta dei familiari, sentita la ASL, il feretro potrà essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di due giorni. In quest'ultimo caso il custode del cimitero concorderà con gli interessati il giorno e l'ora in cui si svolgeranno le operazioni.

L'accordo dovrà risultare in calce alla richiesta.

Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il Responsabile del Servizio Cimiteriale disporrà, informandone gli interessati, la inumazione o tumulazione del feretro.

Art. 47 **Cippo provvisorio**

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Responsabile del servizio cimiteriale

l'installazione, in sostituzione del cippo, di monumentino, o di lapide, realizzati secondo le norme vigenti per il cimitero comunale.

L'installazione delle lapidi e dei monumentini, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 del DPR n. 285/1990.

Art. 48

Oneri

Tutte le operazioni relative alle **inumazioni e tumulazioni** sono assicurate dal Comune dietro pagamento di apposita tariffa da parte degli interessati.

Sono comunque sempre a carico degli interessati le forniture di materiali pregiati ed ornamentali.

Art. 49

Sepulture per tumulazione

Sono a tumulazione le sepulture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie (loculi o cripte) costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 della L.R. 2 Agosto 2018, n° 32 e le disposizioni approvate dalla Giunta Regionale con la deliberazione n° 9/31 del 22/02/2019 in attuazione dell'art. 2 comma 2 lett.

a) della stessa L.R.. Per quanto non previsto o non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al DPR 285/1990 e s.m.i.

Le sepulture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli artt. 69 e seguenti del presente Regolamento.

La tumulazione di salme è consentita, dietro pagamento del corrispettivo previsto in tariffa, unicamente negli appositi loculi costruiti dal Comune nell'area del cimitero a ciò destinata dal Piano regolatore cimiteriale.

Per gli aventi diritto e fino al limite della capienza, è altresì consentita la tumulazione di salme, resti mortali e ceneri nei loculi e nelle cappelle gentilizie o di famiglia .

Le salme da tumulare nei loculi stagni devono essere in ogni caso chiuse in duplice cassa, una delle quali in metallo saldato a fuoco, a norma degli artt. 30 e 31 del DPR 285/90 e s.m.i.

In ogni singolo loculo può essere collocato un solo feretro.

Nel loculo, in relazione allo spazio disponibile, può essere collocata una cassetta di resti ossei o urna cineraria contenente le spoglie mortali del coniuge o convivente di fatto della salma, o appartenenti a parente entro il secondo grado in linea retta o secondo grado collaterale. Tale operazione non comporterà alcuna modifica alle condizioni contrattuali.

Le operazioni di cui al precedente comma sono ammesse previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'ufficio comunale e dell'ASL competente qualora prevista.

E' ammessa, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 32/2018, la realizzazione di loculi aerati, sia mediante realizzazione ex novo, sia mediante trasformazione di quelli stagni, secondo i requisiti di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n° 9/31 del 22/02/2019.

La durata della concessione dei loculi aerati è fissata in anni 15.

Art. 50

Ricongiungimenti di salme

Sono consentiti all'interno del Cimitero comunale, previa specifica autorizzazione, traslazioni di salme, esclusivamente per permettere ricongiungimenti tra salme di coniugi o di parenti di 1° grado in linea retta e 2° grado collaterale, ovvero per la regolarizzazione di situazioni

pregresse. In via eccezionale possono essere consentite traslazioni in altre circostanze valutabili di volta in volta dal Responsabile del Servizio.

Tali operazioni sono a totale carico dei richiedenti.

I loculi resisi liberi per trasferimento della salma in altra sepoltura, rientreranno nella piena disponibilità del Comune.

L'amministrazione comunale provvederà, mediante affissione all'albo pretorio, a comunicare la disponibilità dei loculi di cui al precedente comma.

I parenti delle salme tumulate in loculi attigui a quelli resisi liberi, a seguito di trasferimento di salma in altra sepoltura, possono esercitare il diritto di prelazione alla concessione dei suddetti loculi nei seguenti casi:

- a) per il ricongiungimento di coniugi o di parenti in linea retta di 1° grado e 2° grado collaterale, tumulati in loculi distanti ed oggetto di specifica precedente concessione;
- b). per la futura tumulazione del coniuge o di un parente in linea retta di 1° grado e 2° grado collaterale, della salma, che abbiano superato il settantacinquesimo anno di età.

Nel caso di più richiedenti aventi diritto, si procede dando priorità alle richieste di cui alla lettera a) e successivamente a quelle di cui alla lettera b). In caso di più richieste, si procede in base all'ordine di presentazione delle medesime al protocollo dell'Ente.

Saranno a carico del richiedente le spese di traslazione, e, in proporzione agli anni della nuova concessione l'eventuale differenza di tariffa derivante sia dalla diversa collocazione del loculo che dal valore attuale del nuovo loculo assegnato rispetto a quello retrocesso.

Il trasferimento comporta la rinuncia al loculo precedentemente occupato, che ritorna di pieno e libero possesso del Comune.

Il richiedente il trasferimento non avrà diritto ad ottenere, a titolo di rimborso, alcuna somma dall'Amministrazione comunale derivante dal diverso valore dei loculi oggetto del trasferimento stesso.

Art. 51

Tumulazione di ceneri e resti mortali

La tumulazione di cassette di resti mortali e di ceneri può avvenire esclusivamente accertando il possesso dei requisiti di ammissione, di cui all'art. 10, in ossari appositamente costruiti dal Comune o in loculi contenenti rispettivamente altra salma, a condizione che:

- le dimensioni del loculo e del feretro eventualmente già tumulato lo consentano e che sia sempre garantito il libero accesso al feretro contenente la salma;
- venga rispettato il limite massimo di 1 cassetta di resti mortali per loculo;
- la domanda sia fatta dal concessionario del contratto o, in sua assenza, da un parente o affine che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva nella quale dichiararsi di aver titolo a disporre del manufatto ai sensi del presente Regolamento;
- venga effettuato il pagamento delle relative tariffe in vigore.

Non possono essere concessi loculi solo per la tumulazione di resti mortali o ceneri.

Non possono essere concessi ossari in assenza di resti mortali o ceneri.

Sulla lapide di chiusura del loculo bisogna apporre i nomi di tutti i resti contenuti.

Negli atti del cimitero è necessario fare le debite registrazioni.

CAPO VI

LA CREMAZIONE

Art. 52

Normativa

In materia di cremazione saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al capo XVI del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 e della legge 30 marzo 2001, n° 130, nonché le disposizioni di cui alla legge della Regione Autonoma della Sardegna n° 32 del 02 Agosto 2018.

Art. 53

Cremazione

Si dà atto che il Comune di Oliena non dispone di impianto di cremazione, conseguentemente, per procedere alla cremazione, il richiedente si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

L'autorizzazione alla cremazione viene rilasciata a norma della legge 30 marzo 2001 n. 130. Le modalità operative sono determinate nel rispetto della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 44 della Legge della Regione Sardegna n° 32 del 02 Agosto 2018, è istituito nel Comune di Oliena il Registro per la cremazione che sarà tenuto dal personale dell'Ufficio di Stato Civile, su modello predisposto dall'Ufficio medesimo.

Art. 54

Urne cinerarie

Le dimensioni limite delle urne cinerarie e le caratteristiche edilizie dell'edificio destinato ad accoglierle saranno stabilite con apposito atto destinato a regolamentare l'utilizzazione dei manufatti edilizi realizzati per la custodia delle stesse.

Art. 55

Affidamento delle ceneri

Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna cineraria, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione o lo spargimento nel cinerario comune.

Qualora l'urna cineraria venga affidata ai familiari, gli stessi dovranno garantire una destinazione stabile ed evitare qualsiasi forma di profanazione.

I loculi cinerari saranno destinati ad accogliere le urne cinerarie, qualora il defunto non abbia espresso la volontà della dispersione delle ceneri nel cinerario comune. A questo fine possono essere utilizzate anche loculi ossario, che possono essere fruite fino a utilizzo di tutta la capienza.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di cui alla L.R 2 Agosto 2018, n° 32.

CAPO VII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 56

Esumazioni ed estumulazioni – Normativa.

Per le esumazioni e le estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al Capo VI Sezione III della Legge della Regione Sardegna n° 32 del 02 Agosto 2018 e le disposizioni di cui al Capo XVII del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, nonché quelle integrative del presente Regolamento.

Art. 57

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni, ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 285/90. Sono regolate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali secondo le esigenze di reimpiego e non richiedono speciali autorizzazioni.

Le esumazioni ordinarie sono a pagamento e possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile non effettuarle nei mesi di luglio e agosto.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria, ma non è ammessa quella di estranei.

Nel caso che all'atto dell'esumazione ordinaria la salma inumata in fossa decennale risulti indecomposta, ivi rimarrà per almeno altri 5 anni, decorsi i quali sarà cura dell'Amministrazione effettuare un altro tentativo di esumazione.

I resti mortali che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda per raccogliere e per deporle in cellette (fornetti) poste entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36. comma 2 del D.P.R. 285/90.

Può essere concessa la possibilità che la cassetta contenente i resti mortali, prodotti durante un'esumazione ordinaria, sia collocata in una sepoltura individuale contenente le spoglie mortali del coniuge o convivente di fatto o appartenente a parente entro il primo grado in linea retta o secondo grado collaterale.

Art. 58

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

E' compito del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da eseguirsi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo.

Art. 59

Esumazione straordinaria

Sono straordinarie le esumazioni di salme che si eseguono prima che sia trascorso un decennio dall'inumazione e avvengono alla presenza del medico del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL.

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, in casi eccezionali, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione qualora il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate in sale autoptiche con l'osservanza delle norme suggerite, eventualmente, da detta Autorità.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del rappresentante della ASL competente per territorio e dell'incaricato del servizio di custodia.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica coordinatore o direttore sanitario dell'A.S.L. dichiarari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Non sono eseguite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei famigliari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Le esumazioni straordinarie richieste dall'Autorità Giudiziaria sono gratuite. Tutte le altre esumazioni straordinarie sono a pagamento.

Art. 60

Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinano.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a) a richiesta dei familiari interessati, prima della scadenza della concessione;
- b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione, nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria cura la stesura dell'elenco delle concessioni in scadenza nell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei defunti e possibilmente, per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.

I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della relativa tariffa.

Qualora allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda da parte degli interessati, il Comune è autorizzato ad eseguire l'inumazione della salma o, qualora siano trascorsi più di venti anni dalla tumulazione, e siano verificate le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 86 del D.P.R. 285/90 dal Responsabile dell'Unità Operativa di Igiene Pubblica dell'A.S.L. o da Suo delegato, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario per poi procedersi alla sistemazione definitiva presso l'ossario comunale.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, secondo quanto previsto dall'art. 86 del D.P.R. 285/90.

Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate, a richiesta dei familiari secondo le priorità di cui al presente comma, alle condizioni indicate all'art. 88 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285,:

- a) per abbinamento di salme di congiunti (coniuge, genitore, figli);
- b) per tumulazione della salma in tomba di famiglia in seguito a concessione;
- c) per cremazione;
- d) per trasporto in altro Comune o all'estero;
- e) sistemazione di altro defunto nella medesima sepoltura.
- f) Le richieste di traslazione verranno soddisfatte solo ed esclusivamente in presenza di disponibilità delle sepolture richieste.

Tutti i concessionari che per effetto di richiesta di traslazione risultino essere titolari di un loculo non occupato, dovranno necessariamente retrocedere lo stesso all'Amministrazione comunale.

Le operazioni di cui al presente Art. ed a quello precedente, sono di esclusiva competenza del personale operaio addetto ai cimiteri o delle ditte private incaricate dall'Amministrazione Comunale.

Nelle esumazioni ed estumulazioni straordinarie è vietata l'apertura dei feretri e dovranno essere adottate tutte le precauzioni igienico sanitarie prescritte anche verbalmente dal medico competente dell'Azienda Sanitaria.

Art. 61

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

A norma dell'art. 1 comma 7 bis del D.L. 392/2000 convertito in legge 26/2001, sono gratuite le inumazioni ed esumazioni ordinarie in campo comune, di salma indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari; in tali casi il possesso dei requisiti è accertato d'ufficio.

I predetti servizi sono a pagamento in tutti gli altri casi.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa ogniqualvolta siano richieste dai familiari indipendentemente dai motivi della stessa richiesta. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.65 n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.”

Art. 62

Epigrafi

Le generalità da iscriversi sui manufatti sistemati sulle sepolture dovranno essere conformi a quelle risultanti dall'atto di morte. Qualora il nominativo con il quale il defunto era conosciuto in vita, sia diverso da quello risultante dall'atto di morte, tale nominativo potrà essere indicato fra

parentesi.

Verranno rimosse, previo preavviso, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura.

Art. 63

Verbale delle operazioni

Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale che verrà sottoscritto dal necroforo, dal medico e anche dagli eventuali familiari presenti

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritti, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio di Polizia Mortuaria il quale provvederà ad informare i familiari, ove noti, della possibilità di reclamarli.

Qualora non venissero reclamati entro 12 mesi, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono affidati ai reclamanti, che dimostrino di averne titolo, e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio Polizia Mortuaria.

Art. 64

Disponibilità dei materiali

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli o a seconda dei casi avviarli a distruzione.

Art. 65

Rifiuti da esumazione ed estumulazione (art.12 DPR 254/2003)

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere, flessibili, di colore distinguibili da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione".

I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata, individuata dal Comune all'interno del Cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al 2° comma del presente Art. .

I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.lgs 22/97 per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in conformità ai regolamenti comunali ex art.21, comma 2, lettera d), dello stesso decreto legislativo.

La gestione dei rifiuti da esumazione ed estumulazione deve favorire il recupero dei resti metallici di casse ecc..

Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione di assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura e di avanzi di indumenti, imbottiture e similari, tali rifiuti devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere anche flessibili.

Art. 66

Manutenzione dei loculi, edicole, monumenti, lotti di terreno

I concessionari sono tenuti a mantenere regolarmente in buono stato le edicole, i loculi ed i lotti edificabili dati loro in concessione.

In caso di inadempienza da parte del concessionario, il Comune diffiderà il concessionario ad eseguire le dovute riparazioni o altri interventi assegnando un termine perentorio. In caso di inottemperanza si eseguiranno i lavori a mezzo personale comunale e si addebiteranno le relative spese al concessionario.

Art. 67

Tumulazione provvisoria

In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, previo pagamento di apposita tariffa, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può autorizzare la tumulazione provvisoria di salme, cassette ossario od urne cinerarie, in appositi loculi o tombe deposito aventi le caratteristiche di cui all'art. 76 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 nei seguenti casi:

- qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private non ancora edificate;
- qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
- nel caso di carenza di sepolture private, la cui realizzazione richieda almeno 1 anno di tempo;

Il deposito provvisorio non può superare la durata di 1 anno, prorogabile una sola volta di un altro anno per giustificati motivi.

Il deposito provvisorio è soggetto al pagamento del canone di utilizzo, nonché delle operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

Qualora alla scadenza del periodo di deposito provvisorio il concessionario non abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida provvederà a far inumare la salma in campo comune.

E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

La concessione provvisoria è sempre consentita in caso di non disponibilità di sepolture nel Cimitero. In tali casi non è dovuto il versamento del canone di utilizzo.

Art. 68

Trasferimenti da altri cimiteri

I trasferimenti di salme da altri cimiteri sono consentiti a condizione che il loculo venga acquistato da un parente residente in Oliena nei limiti di cui all'art. 10.

È parimenti consentito, senza limiti di data, il trasferimento di ceneri e resti mortali previo accertamento dei requisiti di cui al citato art. 10.

CAPO VIII

DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 69

Assegnazione di aree o manufatti

Chi intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda su apposito modulo reso disponibile ed indirizzata al Responsabile del servizio cimiteriale, indicando il tipo di concessione richiesta.

La domanda di concessione comporta il diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente Regolamento e del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

L'Ufficio di Polizia Mortuaria assegna le aree o i manufatti adibiti alla sepoltura disponibili secondo i principi di seguito riportati.

Tutti coloro che a seguito di precedenti normative risultano essere titolari di concessioni così dette "perpetue", mantengono la titolarità alla perpetuità.

L'assegnazione dei manufatti cimiteriali avviene in un preciso ordine progressivo rispetto alla numerazione, delle stesse sepolture, predisposta dall'Ufficio di Polizia Mortuaria;

La scelta del richiedente è limitata esclusivamente al tipo di sepoltura.

Ad ogni persona non può essere assegnata più di una concessione di tomba o cappella, mentre può essere titolare di più concessioni di loculi e/o loculi ossari. Il titolare di una concessione può richiedere un'altra concessione solo dopo aver dimostrato che la concessione, di cui è già titolare, è completamente utilizzata, cioè non esiste la disponibilità di posti per altra sepoltura.

Art. 70

Esercizio dei diritti

Tutte le volte che il Regolamento prevede che privati compiano atti relativamente ad un defunto, la titolarità di questi atti è attribuita ai familiari del defunto.

Chi domanda un servizio di competenza della Polizia Mortuaria (trasporto, inumazione, estumulazione ecc.) s'intende agisca a nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro previo consenso.

Se sorge contrasto fra i familiari sul merito di un atto, il diritto di compierlo e di effettuare le scelte relative è attribuito col seguente ordine di priorità:

- a) coniuge non legalmente separato
- b) figli maggiorenni
- c) genitori
- d) fratelli e sorelle
- e) altri parenti in linea retta e collaterale
- f) affini

Fra i figli maggiorenni, prevale quello convivente ed in subordine quello più anziano d'età. Negli altri casi, a parità di grado, prevale la persona più anziana.

Non è tuttavia consentito il rilascio di concessioni a persone diverse da quelle legate al defunto da parentela od affinità, salvo il caso che queste manchino del tutto. In tal caso il Responsabile del Servizio Cimiteriale decide secondo le circostanze a chi deve essere rilasciata l'eventuale concessione.

Art. 71 Concessionari

Il concessionario è chiunque abbia richiesto ed ottenuto l'atto di concessione, oppure se l'atto è stato richiesto da un procuratore speciale il cui titolo risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata allegata all'atto di concessione.

Nelle sepolture private l'esercizio del diritto d'uso spetta al concessionario che può usare la concessione nei limiti stabiliti dall'atto, dal Regolamento nazionale e comunale di Polizia Mortuaria.

In particolare, nessun atto inerente al seppellimento o ad esumazioni/estumulazioni e traslazioni è permesso ogniqualvolta sorga un legittimo dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto.

Il richiedente deve provare il proprio diritto con l'atto di concessione.

Qualora il richiedente sia un soggetto avente diritto, si considera la sua legittimazione anche in nome e per conto degli altri. Le eventuali controversie fra più aventi diritto vanno risolte direttamente tra i medesimi davanti all'Autorità Giudiziaria, restando il Comune estraneo ad ogni questione inerente i rapporti intercorrenti tra gli stessi.

Art. 72 Assegnazione di loculi comunali

I loculi costruiti dal Comune **sono assegnati**, previa richiesta da inoltrare direttamente all'Ufficio di Polizia Mortuaria, **unicamente in presenza di salma** in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del presente regolamento.

L'assegnazione dei loculi sarà effettuata esclusivamente dall'Ufficio comunale di Polizia Mortuaria e avverrà rigorosamente nel rispetto del seguente criterio: - *si procederà, in senso verticale, dal loculo più in basso del lato sinistro del blocco, verso quello più in alto. A completamento della colonna, si passerà a quella successiva nel rispetto del medesimo criterio, fino al totale esaurimento del reparto.*

In caso di più decessi nella stessa data, si procederà in ordine cronologico in base all'ora del decesso.

Art. 73 Durata della concessione

Le concessioni di cui alla lettera B) dell'art. 42 del presente regolamento, sono a tempo determinato ed avranno la seguente durata:

a) loculi comunali per sepolture individuali:

- loculi aerati : anni 15 con eventuale rinnovo alla scadenza;
- loculi stagni : anni 30, con eventuale rinnovo alla scadenza.

b) cellette ossario per la tumulazione di ossa, resti mortali o ceneri:

- anni 20, con eventuale rinnovo alla scadenza;

c) aree destinate alla costruzione di sepolture private per tombe di famiglia:

- anni 99, con eventuale rinnovo alla scadenza;

L'assegnazione di loculi stagni è consentita in via eccezionale:

- nei casi in cui non sia possibile, per motivi tecnici e/o igienico-sanitari effettuare la tumulazione del feretro in loculo aerato;
- per far fronte a particolari necessità o situazioni contingenti che saranno valutate caso per caso dal Responsabile competente al rilascio del provvedimento autorizzatorio.

Qualora alla scadenza della concessione non venisse esercitato il diritto di rinnovo, si procederà in conformità dell'art. 86 del D.P.R. nr. 285/90.

Il diritto al sepolcro non può in alcun modo essere ceduto o trasmesso a terzi da parte del concessionario e non può essere fatta concessione a persone od Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

La sepoltura individuale è vincolata alla salma o resti mortali o ceneri indicata nella concessione salvo autorizzazione da parte dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

La destinazione di un loculo o ossario concesso a disposizione può essere modificata solo in caso di necessità a favore di altra salma, resto mortale o cenere, soltanto con il consenso del concessionario, se in vita, o dell'avente diritto o dei familiari degli stessi, accertando che la salma sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.

Le concessioni riferite a contratti di "concessioni loculi" rilasciate anteriormente al presente regolamento e all'entrata in vigore del DPR 10 settembre 1990 n. 285 conservano la loro originaria scadenza, fermo restando la eventuale rinnovabilità delle stesse su richiesta.

L'Amministrazione si riserva di disporre "LA NON RINNOVABILITÀ" "della concessioni di cui al presente Art. , comma 5, qualora non vi sia la sufficiente disponibilità di loculi per le tumulazioni ordinarie

Art. 74

Modalità di concessione del loculo

Per ottenere la concessione di loculi e ossari l'interessato dovrà produrre regolare istanza in carta semplice indirizzata al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria con l'indicazione delle generalità del richiedente, generalità del defunto, data e luogo di morte della salma da tumularsi, allegando ricevuta comprovante il pagamento del corrispettivo previsto in tariffa.

La concessione è subordinata al pagamento, presso la Tesoreria Comunale, del prezzo previsto in tariffa con i rispettivi diritti accessori.

L'atto di concessione deve essere necessariamente redatto:

- nella forma di atto pubblico amministrativo quando ha per oggetto le aree destinate alla costruzione di sepolture private a sistema di tumulazione (tombe di famiglia) nonché, (qualora previste), le aree destinate a inumazione di famiglie e collettività. Lo stesso atto, in regola con le norme sul bollo, deve essere sottoposto a registrazione fiscale con oneri e spese a carico del concessionario.
- mediante scrittura privata non autenticata tra l'Ente e il Concessionario quando hanno per oggetto concessioni di loculi per sepolture individuali e cellette ossario. In tale caso gli atti di concessione sono redatti, in carta legale, da registrare soltanto in caso d'uso, con spese a carico della parte che procede.

Il pagamento in unica soluzione della concessione cimiteriale nonché la sottoscrizione dell'atto di concessione dovranno essere effettuati entro 10 giorni dalla data della tumulazione.

La tariffa determinata dal Comune è comprensiva delle spese per la chiusura del loculo e del relativo materiale.

Nell'atto di concessione di cui al punto precedente deve risultare:

- l'individuazione in dettaglio del manufatto concesso;
- la durata;
- le generalità del concessionario stipulante;
- generalità della salma destinata ad esservi accolta;
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, compresi i casi di decadenza e di revoca

La concessione di cui al presente Articolo, a tempo determinato e revocabile, è data su un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.

Sono a carico del concessionario le spese per l'epigrafe e per gli altri elementi di decoro.

Art. 75

Concessione cimiteriale di cosa futura

Relativamente ai manufatti cimiteriali di nuova costruzione a seguito dell' approvazione del progetto di ampliamento cimiteriale, il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale può determinare la prevendita , in assenza di salma, di una parte dei loculi a favore di:

- a) cittadini nati e/o residenti nel Comune di Oliena che abbiano compiuto i 75 anni di età;
- b) i coniugi conviventi, i portatori di handicap discendenti in linea retta e collaterale, fino al secondo grado, dei cittadini di cui alla lettera a) del presente comma che ne facciano richiesta unitamente al congiunto;
- c) richiedenti di età superiore a 75 anni che, pur non essendo nati o residenti nel Comune dimostrino di aver abitato o risieduto a Oliena per un periodo di almeno 10 anni e che nel cimitero comunale abbiano inumato o tumulato uno o più famigliari in linea retta o collaterale fino al 2° grado.

L'assegnazione avverrà secondo l'ordine cronologico delle domande e dietro il versamento a titolo di acconto del 80% della tariffa di concessione.

Solo in caso di esaurimento dei loculi disponibili nel cimitero o in caso di estrema urgenza e necessità valutata di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria, il loculo oggetto della concessione di cui al comma precedente, qualora sia ancora disponibile, potrà essere occupato temporaneamente dalla salma di un familiare del concessionario, intendendosi per familiare : il coniuge, un parente in linea retta o collaterale fino al 4° grado, un affine fino al 4° grado, il/la convivente.

La salma del familiare ospitato dovrà essere traslata in altro loculo non appena ve ne sia la possibilità anche a seguito di ampliamento del cimitero.

Art. 77

Scadenza delle concessioni

L'Ufficio di Polizia Mortuaria segnalerà ai concessionari o loro aventi causa, la scadenza della concessione delle sepolture private, attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno o atti notificati ai sensi degli artt. 136 e seguenti del codice di procedura civile.

Qualora il concessionario risulti deceduto senza lasciare eredi o discendenti diretti conosciuti la segnalazione di avvenuta scadenza della concessione sarà effettuata tramite apposito avviso che rimarrà affisso per sei mesi sulla sepoltura, in ogni caso la concessione verrà considerata decaduta se entro un anno dalla scadenza naturale nessuno avrà provveduto a formalizzarne il rinnovo.

Per rinnovare la concessione l'avente titolo dovrà provvedere al pagamento del corrispettivo dopo accertato il buono stato di manutenzione del sepolcro da parte della Direzione del Cimitero. Nel caso la sepoltura abbisogni di lavori di manutenzione questi verranno prescritti e dovranno essere eseguiti entro 30 giorni, prorogabili di altri 30, qualora oggettive situazioni non consentano di rispettare il termine iniziale.

Se la concessione non sarà rinnovata o i lavori prescritti non verranno eseguiti, il Sindaco disporrà la traslazione in fossa decennale di eventuali salme non completamente mineralizzate oppure nell'ossario comune dei resti mortali, acquisendo al patrimonio comunale la sepoltura interessata.

In caso di accertate e documentate difficoltà potranno essere previste forme di rateizzazione per il rinnovo delle concessioni.

Art. 76 **Rinunce**

Il Comune si riserva la facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario o da altre persone aventi diritto.

Con la richiesta di rinuncia decadono tutti gli effetti del contratto di concessione. Il Comune quindi rientra nella disponibilità del manufatto e ne disporrà per l'immediata riconcessione.

Nel caso la rinuncia avvenga:

- a) per loculi ed entro 3 anni dalla concessione, il concessionario ha diritto al rimborso del 50% della somma iscritta in contratto;
- b) per ossari ed entro 5 anni dalla concessione, il concessionario ha diritto al rimborso del 50% della somma iscritta in contratto;
- c) per aree cimiteriali :
 - entro 3 anni dalla concessione, il concessionario ha diritto al rimborso del 80% della somma iscritta in contratto;
 - tra i 3 e i 10 anni il concessionario ha diritto al rimborso del 50% della somma iscritta in contratto;
 - oltre 10 anni il concessionario non ha diritto a nessun rimborso;

fermo restando che non verrà corrisposta alcuna somma per le eventuali opere già edificate.

Art. 78

Subentri

In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 59 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio di polizia mortuaria **entro 6 mesi** dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 59, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente, o in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

Trascorso il termine di 1 anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.59, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 79 **Revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10.09.90, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali della vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 80 **Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quanto la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quanto vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, quando reperibili.

In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 81 **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

Pronunciata la decadenza della concessione il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune. Dopodiché il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 82

Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 90 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/90, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario o nel cimitero comune.

CAPO IX SEPOLTURE DI FAMIGLIA

Art. 83

Tipi di concessione

All'interno del cimitero è prevista la concessione delle seguenti sepolture di famiglia nelle aree destinate a tal fine dal piano regolatore o secondo l' apposito piano di lottizzazione redatto dall' ufficio tecnico comunale.

a) concessione di lotti di terreno per 99 anni, eventualmente rinnovabile, per costruzione di tomba di famiglia per un massimo di n. 6 salme,

Per ottenere la concessione dell'area, l'interessato dovrà avanzare istanza in carta semplice indirizzata al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

La concessione, della durata di 99 anni eventualmente rinnovabile deve risultare da apposito contratto.

Le concessioni di cui sopra sono date in ogni tempo e secondo disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Per le domande che risultano presentate anteriormente all'approvazione del presente regolamento, si procederà mediante sorteggio.

Solo con la stipulazione in forma amministrativa dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Art. 84

Costruzione dell'opera - Termini

Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma precedente, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste al successivo articolo ed alla esecuzione delle opere relative entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di concessione, pena la decadenza.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Art. 85

Revoca della concessione di lotto cimiteriali

Entro sei mesi dalla stipula del contratto per la concessione di un lotto cimiteriale dovrà essere richiesta al comune l'autorizzazione ad edificare la sepoltura gentilizia pena la revoca della concessione del lotto. I relativi lavori dovranno iniziare entro un anno dal rilascio del provvedimento autorizzatorio comunale, pena la revoca della concessione del lotto senza preventiva diffida. Tali lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dal suddetto rilascio; in caso di mancata ultimazione entro tale termine, il Settore Tecnico dell'Ente provvederà a diffidare il concessionario ad ultimare i lavori concedendo un altro anno di tempo ed in caso di ulteriore inottemperanza provvederà alla revoca della concessione del lotto, alla revoca dell'autorizzazione ad edificare ed ordinerà la demolizione della parte del manufatto realizzato a cura e spese del concessionario. Tali termini saranno espressamente riportati nel contratto di concessione del lotto cimiteriale. L'accertamento dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori sarà effettuata dall'U.T.C.

Per i lotti già concessi per i quali non è stata richiesta l'autorizzazione ad edificare alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Comune, entro trenta giorni dalla predetta data,

diffiderà i vari concessionari a presentare entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni la richiesta di autorizzazione con relativi elaborati pena la revoca della concessione del lotto. Ottenuta l'autorizzazione i concessionari devono iniziare i lavori entro un anno ed ultimarli entro tre anni dal rilascio dell' autorizzazione pena l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui sopra.

I lotti per i quali è stata revocata la concessione saranno riassegnati ad altri richiedenti.

Nel caso di revoca della concessione del lotto la somma versata per l'ottenimento della concessione medesima sarà interamente introitata dal Comune a titolo di penale per la mancata edificazione.

CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 86

Compiti del Dirigente

In applicazione del D.Lgs. 267/2000 e delle normative generali sui compiti dei Dirigenti degli Enti Locali spetta al Responsabile del servizio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, saranno dallo stesso Dirigente adottati, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco.

Art. 87

Attività soggette a tariffa

Tenuto conto del disposto dell'art 42 secondo comma lett. "F" e dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché del Contratto di appalto per la gestione del cimitero comunale, si individuano di seguito, la natura e le attività soggette a tariffa e relative al perfezionamento dei contratti di concessione cimiteriale, oltre che quelle relative allo svolgimento delle principali operazioni cimiteriali:

CONCESSIONI CIMITERIALI		Tariffe
Loculo individuale	€.	
Celletta ossario	€.	
Urna cineraria	€.	
Area per costruzione tomba di famiglia	€.	

SERVIZI CIMITERIALI SOGGETTI A TARIFFA		Tariffe
Inumazione	€.	
Tumulazione in loculo individuale	€.	
Tumulazione in edicole private	€.	
Tumulazione resti mortali in ossari	€.	
Tumulazione ceneri in loculo cinerario	€.	
Esumazione ordinaria e deposizione resti nell'ossario comune	€.	
Esumazione o estumulazione ordinaria e deposizione resti in celletta ossario	€.	
Esumazione straordinaria	€.	
Traslazione di salma o resti mortali da loculo a loculo compresa demolizione, chiusura e nuova tumulazione in loculo.	€.	

Traslazione di salma o resti mortali da loculo a cappella privata o viceversa compresa demolizione, chiusura e nuova tumulazione in loculo.	€.	
Estumulazione ordinaria e riduzione resti mortali da deporre in ossario comune	€.	
Estumulazione salme non mineralizzate e inumazione nel campo comune	€.	
Estumulazione salme non mineralizzate da avviare a cremazione	€.	
Estumulazione di resti ossei o ceneri e deposizione in ossario o cinerario comune	€.	
Diritto fisso per trasporto funebre	€.	
Canone annuale per tumulazione provvisoria	€.	

La quantificazione ed il successivo aggiornamento delle tariffe riferite alle sopra elencate voci sarà oggetto di separato provvedimento della Giunta Comunale in applicazione del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.

Il corrispettivo previsto in tariffa dovrà essere comprensivo dei costi per la fornitura delle cassette per la conservazione dei resti nonché dei costi per lo smaltimento dei rifiuti speciali ove necessario.

Nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari il servizio di inumazione ed esumazione è effettuato gratuitamente.

Nelle more di determinazione delle nuove tariffe da parte della Giunta Municipale si applicano quelle attualmente determinate ed in vigore.

Art. 88

Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui agli artt. 407 e seguenti del Codice penale vigente per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del t. u. Il. ss., come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il comune si riserva l'esercizio di tutte le azioni civili derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 89

Disposizioni finali

Le disposizioni del presente regolamento sono immediatamente eseguibili, pertanto e di conseguenza devono considerarsi abrogati i precedenti provvedimenti normativi dell'Amministrazione.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espressamente richiamo alle disposizioni di legge e regolamentari attualmente in vigore in materia di polizia mortuaria e particolarmente alla Legge della Regione Sardegna n° 32 del 02 Agosto 2018 e alle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.i.

Si richiamano ad integrazione della presente normativa regolamentare ed in quanto compatibili, le disposizioni del contratto di gestione del Cimitero comunale in vigore.